

**Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3526, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1443/DDA/GG)**

Con istanza DDA/3526, pervenuta in data 8 aprile 2021 (prot. n. DDA/0001105), è stata segnalata dalla DcP - Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della Nintendo Co. Ltd., titolare dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videloludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito internet <https://romsforever.co/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

<b>TITOLARE</b>	<b>TITOLO</b>	<b>ANNO</b>	<b>LINK</b>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon: Let's Go, Pikachu!	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon: Let's Go, Eevee!	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Kid Icarus: Uprising	2014	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Rumble World	2016	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Party: Island Tour	2014	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Detective Pikachu	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Captain Toad: Treasure Tracker	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Ever Oasis	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario 3D Land	2012	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Kart 7	2012	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Animal Crossing: New Leaf	2013	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Alpha Sapphire	2014	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Maker	2015	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Fire Emblem: Awakening	2013	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Xenoblade Chronicles 3D	2015	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Luigi's Mansion	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Fire Emblem Warriors	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Donkey Kong Country Returns 3D	2013	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Mystery Dungeon: Gates to Infinity	2013	<omissis>



Direzione contenuti audiovisivi

Nintendo Co. Ltd.	Paper Mario: Sticker Star	2012	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Hyrule Warriors: Legends	2016	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Ultra Moon	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Ultra Sun	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Pokemon Sun	2016	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	New Super Mario Bros. 2	2012	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	New Super Mario Bros.	2015	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Party DS	2016	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Smash Bros. Ultimate	2018	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Mario Kart 8 Deluxe	2017	<omissis>
Nintendo Co. Ltd.	Super Mario Party	2018	<omissis>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine internet indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito internet risulta verosimilmente registrato dalla società Namesilo, LLC con sede a 1300 E. Missouri Avenue Suite A-110, 85014, Phoenix, AZ, Stati Uniti, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica [abuse@namesilo.com](mailto:abuse@namesilo.com), [support@namesilo.com](mailto:support@namesilo.com), [sales@namesilo.com](mailto:sales@namesilo.com), [comments@namesilo.com](mailto:comments@namesilo.com), per conto della società Privacy Guardian, con sede a 1928 Highland av, Ste F104 Phenix, Az;
- i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica [abuse@cloudflare.com](mailto:abuse@cloudflare.com); alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i server che risultano esser localizzati a San Francisco, CA, Stati Uniti.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, , sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Direzione contenuti audiovisivi

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione del dott. Giovanni Gangemi, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo [dda@cert.agcom.it](mailto:dda@cert.agcom.it), indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/3526**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it) della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 26 aprile 2021**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore